

	ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ Via Dei Braschi 12 Milano 02 8844 8318 - 02 6468 664 CF 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 pec: miic8cf006@pec.istruzione.it ; peo: www.icscantu.edu.it
Scuola dell'Infanzia	Via Dora Baltea 24 tel 0288446937
Scuole Primarie	Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 02 8844 8318 Anna Frank – via Dora Baltea, 16 tel 02 8844 8371
Scuola Secondaria I grado	Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 02 8844 7211 fax 02 6620 4676

Circolare n. 8

Milano, 13/9/2023

Ai docenti
p. c. Al DSGA
p. c. Al personale ATA
Agli atti

Oggetto: Direttiva - Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente

Con la presente si precisano alcuni concetti relativi al tema della **vigilanza degli alunni** e della **responsabilità** che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti.

Vengono impartite ulteriori disposizioni, rispetto a quelle già conosciute dal personale scolastico, a cui si deve continuare ad attenersi, per mettere in atto interventi necessari sotto il profilo organizzativo per assolvere l'obbligo della vigilanza. La Direttiva è valida fino a nuove disposizioni.

RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI E CULPA IN VIGILANDO: CONCETTI GENERALI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto delegato. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se risulta essere presente al momento dell'evento e dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (v. gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il **docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza**.

DIRETTIVA SULL'USO DEI CORTILI

A seguito degli eventi meteorologici occorsi durante l'estate, nei cortili e nei giardini dell'intero istituto scolastico si rileva ancora la presenza di rametti, sparpagliati o raccolti in piccole fascine, nonché di tronchi e ceppi d'albero da rimuovere. In attesa che il Comune di Milano, già sollecitato in proposito, termini le attività di rimozione, già iniziate, non si potrà accedere alle zone interdette dai nastri bianchi e rossi, segnaletici di pericolo.

Si invitano inoltre i docenti a prestare particolare attenzione, sotto il profilo della sicurezza, agli alunni che svolgono l'intervallo in cortile/giardino.

Dovrà essere segnalato verbalmente agli alunni che non possono raccogliere o giocare con i rametti e che non possono oltrepassare le zone delimitate dal nastro.

Nel caso in cui gli alunni reiterino un comportamento scorretto, vanno riportati in classe.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Michela Giangualiano
Documento firmato digitalmente e
conservato agli atti dell'IC Cantù